

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale n. 5 del 17/03/2017

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019" che conferma la programmazione triennale proposta con la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 7/03/2017 avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 – Atto di indirizzo"**

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Pinerolo, composto da:

- Dott. Carrera Ernesto (Presidente);
- Dott.ssa Farinoli Barbara (componente);
- Rag. Di Bella Vincenzo (componente);

nominato con deliberazione consiliare n. 43 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge;

**Premesso che:**

con deliberazione n. 56 del 28/02/2017 la Giunta Comunale ha dichiarato l'assenza nell'Ente di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 4 del D. L. 112/2008 convertito in legge con modificazioni dalla L. 133/2008 e dell'art. 1, comma 557-ter della L. 296/2006, così come sostituito dall'art. 14, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il Comune di Pinerolo ha rispettato il patto interno di stabilità per l'anno 2016 ed è previsto il rispetto anche per l'anno 2017;

con deliberazione n. 304 del 16.10.2013 la Giunta Comunale ha adottato il Piano di Azione Positive di cui all'art. 48 c. 1 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198;

con sentenza 272/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41 c. 2 del D.L. n. 66/2014, che stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento;

l'art. 76, comma 7 del D.L.112/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e come modificato dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 201/2011 e dall'art.4, comma 103, let. a), L. 183/2011, ed, infine, dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16/2012, secondo il quale è fatto divieto di procedere a qualsiasi tipologia di assunzione qualora la spesa del personale, comprensiva di quella sostenuta dalle società sia pari o superiore al 50% delle spese correnti 2013 dell'ente, è stato abrogato dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'1 febbraio 2017 è stato approvato il documento unico di programmazione 2017-2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22 febbraio 2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;
- è in fase di approvazione da parte della Giunta Comunale il PEG 2017 e il Piano della Performance anno 2017/2019;

**Visti:**

- l'art. 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come integrato dall'art. 3 comma 120 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall'art. 76 della legge 6 agosto 2008 n. 133, sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 31.05.2010 n. 78, e da ultimo modificato in sede di conversione del D.L. n. 90/2014 con la legge n. 114/2014, che prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013;
- l'art. 3 c. 5 del D.L. n. 90/2014 così come integrato dall'art. 4 comma 3 del D.L. n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015 e l'art. 1 cc. 228, 234 e 236 della legge 28/12/2015 n. 208 che dettano disposizioni in merito ai limiti assunzionali da rispettare;
- l'art. 1 commi 424 e 425 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la circolare n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie che dettano le disposizioni da osservare da parte degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di vasta area;
- la circolare n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministero per gli affari regionali e le autonomie;
- l'art. 4 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 ed in particolare il comma 3 che così dispone *"All'art. 3, comma 5, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".*;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 19 del 4 giugno 2015 che risponde a questioni poste tutte vertenti sulla corretta interpretazione ed applicazione di quanto dispone l'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 25/2015 che specifica che, a seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557—quater della Legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del Triennio 2011—2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali;
- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 26/2015 che conferma la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, non soggette alla disciplina dell'art.1, comma 424 della Legge n. 190/2014, utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel Triennio 2011—2013, sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica (cd. "resti assunzionali");

- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 27/2015 che specifica che il principio della riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti deve essere rispettato secondo il parametro dettato dal comma 557-quater e pertanto riferito al Triennio 2011 - 2013;

- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015, in particolare sul fatto che conferma, circa l'utilizzo dei resti, quanto contenuto nella delibera n. 26/2015 e chiarisce che il triennio precedente al fine del calcolo di eventuali residui assunzionali va inteso in senso dinamico;

- la delibera della Corte dei Conti - Sezione Controllo Marche n. 190 del 27.11.2015 che richiama la delibera della Sezione Autonomie n. 26/2015 sempre sull'utilizzo dei resti assunzioni riferiti ai cessati 2011—2013 non soggetti ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della Legge 190/2014;

- l'art. 11, comma 4bis del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, che stabilisce che agli Enti in regola con i vincoli di spesa di personale non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di spesa per le forme flessibili di lavoro (cfr. deliberazione n. 2 del 9/02/2015 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie);

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, avente ad oggetto "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale";

- il Comunicato del 29 Febbraio 2016 con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto sono le prime regioni a poter procedere a nuove assunzioni; sulla base dei dati acquisiti sul portale "Mobilita.gov.it" non risulta infatti che le stesse abbiano personale di polizia provinciale in soprannumero e si potranno quindi riprendere le ordinarie procedure per il reclutamento di personale di polizia municipale;

- il Comunicato dell'11 agosto 2016 con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che per le regioni Basilicata, Piemonte e Sardegna e per gli enti che insistono sul loro territorio:

- ❖ sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
- ❖ le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;
- ❖ le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinarie previste dalla normativa vigente.

## Il Collegio

- Esaminata la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 7/03/2017, avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 - Atto di indirizzo";

- Esaminata la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019", che conferma la programmazione triennale proposta con la sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 7/03/2017;

- Preso atto del parere tecnico-contabile FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.267/2000 dal dirigente Settore Finanze sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019",

ESPRIME


Parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019", che conferma la programmazione triennale proposta con la sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 7/03/2017.

Pinerolo li, 17/03/2017


I Componenti

Il Presidente

Dott. Ernesto Carrea



Dott.ssa Barbara Farinoli



Rag. Di Bella Vincenzo

